

Soccorso Alpino Svizzero  
Rega-Center, Casella postale 1414  
CH-8058 Zurigo Aeroporto  
Telefono +41 (0)44 654 38 38  
Fax +41 (0)44 654 38 42

**soccorsoalpino**svizzero

**soccorsoalpino**svizzero

*Integrazione alle condizioni generali d'impiego  
(CGI) del Soccorso Alpino Svizzero*



Una fondazione di

**rega** 

Club Alpino Svizzero CAS  
Club Alpino Svizzero  
Svizzera dorsale  
Club Alpino Svizzero 

ORGANIZZAZIONE

## Integrazione alle condizioni generali d'impiego (CGI) del Soccorso Alpino Svizzero

### Ambito di applicazione Fedeltà e diligenza (CO art. 321a)

	<b>Principio</b>	<b>Interessi del SAS</b>
<p>Le CGI si applicano a tutte le soccorritrici e soccorritori, al personale ausiliario e quello specializzato del SAS e di organizzazioni partner che eseguono lavoro remunerato per conto del SAS. Per facilitare la leggibilità del testo, in linea generale si parla di lavoratori e la forma maschile usata sottintende sempre anche quella femminile.</p>	<p>I lavoratori del SAS sono consapevoli del fatto che operano a tempo parziale per un'organizzazione che è sempre più in contatto con i media e il vasto pubblico. I collaboratori devono accettare questo fatto per quanto sia ragionevolmente esigibile.</p>	<p>I lavoratori eseguono con diligenza i compiti e le attività assegnati loro, salvaguardando gli interessi legittimi del SAS. Durante il rapporto di lavoro, i lavoratori non possono eseguire lavori per conto di un terzo nella misura in cui ledano il dovere di fedeltà, segnatamente facendo concorrenza al SAS.</p> <p>Il SAS può, pertanto, esigere che i propri collaboratori siano liberi da conflitti d'interesse, esercitando le loro attività.</p> <p>In particolare, i lavoratori non possono farsi indennizzare da un terzo per gli interventi svolti (il tempo impiegato) per cui ricevono un'indennità dal SAS.</p>

Le integrazioni riportate qui di seguito in merito all'art. 319 segg. del Codice delle obbligazioni (CO) che regolano il contratto individuale di lavoro per le soccorritrici e i soccorritori volontari del Soccorso Alpino Svizzero sono state approvate dal Consiglio di fondazione il 10 luglio 2016 e messe in vigore.

### Infrazioni

<b>Equipaggiamento e materiale</b>	<b>Protezione dei dati ed informazioni confidenziali</b>	
<p>Nell'ambito del dovere di lavoro e di fedeltà assunto, i lavoratori sono tenuti ad osservare le istruzioni impartite dai superiori designati dal SAS. Essi trattano gli utensili, l'equipaggiamento ed il materiale secondo le regole e con la dovuta cura, rispettando le norme di sicurezza dei produttori o del SAS. I lavoratori si impegnano a non vendere e a non passare a terzi l'abbigliamento per i soccorritori e l'equipaggiamento personale messi a disposizione dal SAS per esercitare la loro attività. Questo vale durante il rapporto d'impiego e anche dopo la fine del rapporto d'impiego.</p>	<p>Durante la loro attività, i lavoratori rispettano i principi della protezione dei dati e della sicurezza dei dati. Questo obbligo incombe loro sia per quanto riguarda l'uso di dati, immagini ed informazioni del SAS che i dati che concernono collaboratori o terzi con cui il SAS è in contatto.</p> <p><b>Discrezione / segreto professionale</b></p> <p>I lavoratori sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo su questioni professionali e in particolare su interventi che, per loro natura o per prescrizione particolare, devono essere mantenuti segreti. Questo obbligo vale anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.</p>	<p>In caso di infrazioni, la Direzione del SAS può infliggere sanzioni adeguate e avanzare pretese di responsabilità civile oppure escludere gli contravventori da ulteriori interventi di lavoro. I lavoratori rispondono del danno che cagionano intenzionalmente o per negligenza al SAS. La misura della diligenza è giudicata a norma dell'art. 321e del CO.</p> <p>Zurigo Aeroporto, luglio 2016</p>